

COMUNE DI TRIESTE

Area Città Territorio e Ambiente
Servizio Ambiente ed Energia

OGGETTO: Convenzione con l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA FVG) per il supporto tecnico al controllo dei siti inquinati nel territorio del Comune di Trieste.

SCHEMA DI CONVENZIONE

L'anno il giorno del mese di

Premesso che il Comune di Trieste, in funzione dei propri compiti istituzionali, riferiti agli adempimenti da svolgere in relazione ai siti inquinati, ha stipulato con l’ARPA Friuli Venezia Giulia apposite convenzioni, ultima delle quali con atto Rep./Racc. n. 92114 dd. 10.1.2014 al fine di ottenere supporto tecnico al controllo dei siti inquinati nel territorio del Comune di Trieste;

atteso che con il “Nuovo Codice dell’Ambiente” approvato con D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 - *Norme in materia ambientale*, pur venendo sostanzialmente modificate le competenze degli Enti preposti alla tutela del territorio e modificata la procedura concernente la Messa in Sicurezza di Emergenza, la Bonifica ed il Ripristino Ambientale, restano comunque al Comune alcune attribuzioni meglio specificate al successivo art. 1 della presente convenzione;

che la Legge Regionale 3.3.1998, n. 6 definisce, agli artt. 2, 3, 4, il rapporto che intercorre tra l’Agenzia Regionale Protezione Ambientale FVG e gli Enti Locali presenti sul territorio regionale, prevedendo che gli stessi si avvalgano dell’assistenza e dell’ausilio dell’Agenzia per l’esercizio delle funzioni di loro competenza in materia ambientale;

che accertata la possibilità di effettuare per mezzo dell’ARPA FVG le verifiche sul campo e/o in laboratorio di quelle situazioni di inquinamento che, in caso positivo, consentano al Comune di poter adempiere alle proprie funzioni istituzionali;

che la Giunta comunale ha formulato con atto n. 335 dd. 26.8.2014 l’indirizzo alla stipula della convenzione indicata in oggetto, sulla base del presente schema di convenzione;

che con determinazione dirigenziale n. ... dd. a firma del Direttore del Servizio Ambiente ed Energia dell’Area Città Territorio e Ambiente è stata impegnata la relativa spesa;

che con deliberazione del Direttore Generale dell’ARPA FVG n.

dd. è stata autorizzata la stipula della convenzione in oggetto;

visto l'art. I del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252;

tutto ciò premesso e considerato,

tra il Comune di Trieste - rappresentato da (nome) (carica) - domiciliato agli effetti del presente atto nel Palazzo Municipale in Piazza dell'Unità d'Italia n. 4, il quale interviene e stipula in qualità di legale rappresentante del Comune di Trieste ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 3, lettera c) del D. L.vo n. 267 dd. 18 agosto 2000 e dell'art. 82 del Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Trieste, e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;

e l'Agenzia Regionale Protezione Ambiente del Friuli Venezia Giulia di seguito denominata ARPA FVG con sede a Palmanova (UD) 33057 – Via Cairoli, 14 in persona del suo legale rappresentante dott. giusto decreto del Presidente della Regione n.dd. domiciliato per la sua carica presso la sede dell'ARPA FVG;
si conviene e si stipula quanto segue

ART. I - OGGETTO E DURATA

Il Comune di Trieste e l'ARPA FVG, con il presente atto costituiscono un rapporto di collaborazione avente per oggetto il supporto tecnico al controllo dei siti inquinati nel territorio del Comune di Trieste;

in particolare detto supporto tecnico è riferito agli adempimenti di competenza del Comune in merito ai seguenti punti del D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 e s.m.i.:

- a) verifiche riferite alle procedure operative ed amministrative previste dall'art. 242 per il verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare un sito, o all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione;
- b) pareri da esprimere ai sensi dell'art. 244 in relazione alle ordinanze da emettersi a cura della Provincia per i siti inquinati;
- c) interventi d'ufficio previsti dall'art. 250, nel caso di inadempienza dei soggetti responsabili della contaminazione;
- d) continuità di attuazione dei provvedimenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo del 27 gennaio 1992, n. 95, al fine di assicurare che non vi sia soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del decreto in argomento (Gestione dei rifiuti e Bonifica dei siti inquinati), come previsto dal relativo art. 264 comma I, lettera o);

ed in generale per tutti gli adempimenti del D.Lgs. 152/2006 ovvero per tutti gli adempimenti di carattere ambientale in cui il Comune è interessato.

La presente convenzione ha la durata dalla data di sottoscrizione della medesima fino al 30.9.2015 e potrà essere rinnovata con idonea manifestazione di volontà dei contraenti e si intende prorogata per un massimo di 90 giorni nelle more del successivo atto convenzionale.

ART. 2 - PROGRAMMA OPERATIVO

Tutte le attività previste dal presente atto devono riguardare mansioni che esulano dalle attività istituzionali di supporto tecnico-scientifico garantite all'Amministrazione comunale in funzione di quanto previsto nella L.R. 3 marzo 1998, n. 6 in materia di funzioni e assetto organizzativo dell'A.R.P.A. – F.V.G.

Fermo restando l'oggetto della collaborazione stabilito dalla presente convenzione, le parti concordano che le singole attività vengano effettuate sulla base di specifica richiesta scritta di intervento, con riferimento alla presente convenzione, anche mediante via fax in caso di interventi urgenti.

Al momento della richiesta di parere o prestazione tecnica sarà stabilito anche il tempo della consegna della relazione degli interventi effettuati, così come definito di comune accordo dalle due parti.

E' prevista la corresponsione da parte del Comune di Trieste di un corrispettivo che verrà versato all'A.R.P.A. – F.V.G. per le prestazioni fornite, ai sensi del vigente "Tariffario delle prestazioni dell'ARPA a favore di privati" approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 2945 dd. 28.8.2002 in applicazione dell'art. 3 comma 2 della L.R. 3.3.1998 n. 6, con riduzione del 30% sul costo complessivo, come previsto dalle "Disposizioni applicative al Tariffario dell'ARPA FVG", tabella I punti 2) e 3).

ART. 3 - OBBLIGHI DEL COMUNE DI TRIESTE

Con la sottoscrizione della presente convenzione il Comune di Trieste si impegna nei confronti dell'ARPA FVG a:

- contribuire con la propria disponibilità organizzativa e di esperienza, mettendo a disposizione tutti i dati in proprio possesso;
- impegnare per lo svolgimento delle prestazioni per l'importo di euro 3,800,00 IVA inclusa (3.114,75 IVA esclusa) per la durata della presente convenzione, di cui Euro 163,93 (IVA esclusa) riferiti all'anno 2014 ed Euro 2950,82 (IVA esclusa) riferiti all'anno 2015;
- corrispondere all'ARPA FVG quanto prestabilito di volta in volta per ogni singola prestazione.

I corrispettivi derivanti dalle attività tecniche svolte verranno liquidati dal Comune all'ARPA FVG entro i 90 (novanta) giorni successivi alla

presentazione di regolari fatture accertate regolari e conformi alle prestazioni eseguite.

ART. 4 - OBBLIGHI DELL'ARPA FVG

Con la sottoscrizione della presente Convenzione l'ARPA FVG si impegna nei confronti del Comune di Trieste a contribuire con le proprie strutture, del Dipartimento Provinciale di Trieste e della Direzione Centrale, ed eventualmente con altre strutture scientifiche e di ricerca, all'espletamento delle prestazioni richieste ed al raggiungimento degli obiettivi di volta in volta richiesti.

ART. 5 – DATI PERSONALI

L'ARPA FVG si impegna alla conservazione ed al trattamento dei dati personali, o di altro tipo, oggetto delle verifiche di cui alla presente convenzione per i soli fini istituzionali e nel rispetto del DLgs. 196/2003 e s.m.i.

ART. 6 - GARANZIE E RECESSO

Trattandosi di organismo regionale l'amministrazione comunale non ritiene opportuno chiedere una garanzia fidejussoria per l'adempimento degli obblighi contrattuali; tuttavia le parti concordano che, sopravvenendo delle impreviste incombenze tali da pregiudicare la continuazione del rapporto, la presente convenzione potrà cessare i propri effetti entro un congruo termine, tale da consentire il completamento delle eventuali pratiche in corso, e comunque non inferiore a 3 (tre) mesi dalla data di comunicazione tramite lettera raccomandata.

ART. 7 – TRACCIABILITA'

Le parti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 come modificata dal D,L. 12.11.10 n. 187 convertito in legge con modificazioni dalla L. 17.12.2010 n. 217 , con particolare riferimento all'art. 3.

Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva del presente incarico, tra l'A.R.P.A. – F.V.G. e i subappaltatori/subcontraenti e nei contratti tra subappaltatori e propri subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori/subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

L'A.R.P.A. – F.V.G. si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Trieste della notizia di inadempimento della controparte(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 con accredito sul conto corrente bancario codice IBAN: che

l'A.R.P.A. – F.V.G. ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'incarico in oggetto.

I soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato sono:

.....

Eventuali modifiche comunicate dall'A.R.P.A. – F.V.G. in relazione ai dati di cui ai precedenti commi non comportano necessità di stipula di un apposito atto aggiuntivo.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente incarico costituisce, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis, della L.n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.

ART. 8 – OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto i collaboratori a qualsiasi titolo dell'A.R.P.A. – F.V.G. sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62, che viene consegnato in copia all'atto della sottoscrizione della presente convenzione.

La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui alla presente convenzione.

ART. 9 - CONTROVERSIE

Le controversie che potrebbero insorgere in relazione al contenuto del presente atto, non definibile in via amministrativa, sarà devoluta alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente sarà quello di Trieste.

ART. 10 - DOMICILIO

L'ARPA dichiara di avere il proprio domicilio fiscale a Palmanova (UD) 33057 in Via Cairoli n. 14.

ART. 11 - SPESE

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti la presente convenzione saranno a carico del Comune.

Agli effetti fiscali si precisa che l'atto, essendo soggetto all'I.V.A. va registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

Fatto in unico originale, letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Trieste

Per l'ARPA FVG